

Pubblicazione straordinaria di posti vacanti presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

(delibera del 5 ottobre 2016)

Il Consiglio,

- rilevato che è necessario procedere ad una pubblicazione straordinaria di posti determinata dalla necessità di sopperire alle esigenze di servizio dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, che attualmente presenta una scopertura di 8 posti in organico;

delibera la pubblicazione urgente dei sottoindicati posti vacanti:

CORTE DI CASSAZIONE

Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione **8 posti**;

- di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

30 novembre 2016 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso *la rete intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it), e per l'inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

12 dicembre 2016 da parte degli uffici, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), delle domande eventualmente depositate nel termine del 30 novembre 2016 da parte dei magistrati e la trasmissione della documentazione allegata, comunque depositata da parte dei magistrati entro il termine del 30 novembre 2016 (data di scadenza del bando).

Inoltre il Consiglio precisa quanto segue:

1. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

a) L'assegnazione di magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione avviene sulla base dei parametri indicati nella circolare n. 13778 del 24.7.2014, in tema di trasferimenti reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) nella sezione "Nuovo metodo di ricerca documentale";

b) **Il termine di legittimazione ordinario è quello di legge;**

c) ai sensi dell'art. 64 della circolare n. 13778/2014, la proposta di assegnazione verrà comunicata all'interessato tempestivamente. Eventuali revoche dovranno pervenire al Consiglio entro 3 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

2. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

a) Ai sensi dell'art. 11 della circolare vigente in tema di tramutamenti (n. 13778/2014), le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse mediante *l'intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it);

b) **la domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia;**

c) le domande presentate con diversa modalità **non** verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore;

d) **la mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda**, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso *l'intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al

Consiglio. Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un'ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea), nonché quelli richiamati perché in possesso del Consiglio;

- e) all'esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante "*stampa ricevuta*", produrrà la ricevuta della domanda e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (*cd. copertine*) con l'indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M. (*Esempio: nell'ipotesi di trasmissione dell'autorelazione, l'interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.*);
- f) la procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare** la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia **qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione** presentata in occasione di una precedente domanda di trasferimento, comunque successiva al 1.1.2014, **deve in ogni caso compilare** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all'atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), **dovrà indicare necessariamente** nella pagina con il titolo del documento **l'esatta informazione per il reperimento della stessa** (*n. domanda, bando e/o altro*). Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un'ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale;
- g) come previsto dall'art. 15 dalla circolare n. 13778 del 24.7.2014 e succ. mod. in tema di tramutamenti, "*1. Nel caso in cui l'accoglimento della domanda di **trasferimento determini il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario, o agli altri organi competenti, il parere prescritto di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006, facendo riferimento nella domanda all'avvenuto deposito della richiesta;***
-
4. *Il parere non è necessario nel caso in cui nel biennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, il Consiglio giudiziario o gli altri organi competenti abbiano espresso un parere sulla idoneità del magistrato all'esercizio delle funzioni cui aspira nel posto richiesto. In tal caso il parere deve essere richiamato nella domanda*";
- h) la documentazione oggetto di valutazione sarà solo quella indicata nella domanda e depositata entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda (**30 novembre 2016**);
- i) si precisa che la mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità della domanda;
- j) si rammenta che l'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente. A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (30.11.2016), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda;
- k) **le domande potranno essere inserite a decorrere dal 10 ottobre 2016.**